

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

LA CASSAZIONE SUL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE TERRORISTICA: NECESSARIA UNA INTERAZIONE EFFETTIVA TRA IL SODALIZIO E IL CONCORRENTE

*Nota a Cass. pen., Sez. VI, sent. 9 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2076, Pres.
Fidelbo, Rel. Tripiccione*

di Maria Cristina Trimboli

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione, pronunciandosi in merito alla configurabilità del concorso esterno in associazione terroristica, ha stabilito che, a tal fine, è necessaria la sussistenza di un'interazione tra il sodalizio e il concorrente esterno. Il presente contributo analizza criticamente tale approccio ermeneutico, inserendolo nel più ampio sforzo della giurisprudenza di legittimità volto a chiarire i confini tra partecipazione all'associazione terroristica, concorso esterno in associazione terroristica e condotte di supporto funzionali al perseguimento delle finalità di terrorismo.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti. – 3. La decisione della Suprema Corte. – 3.1. Il percorso argomentativo della Corte territoriale. – 3.2. L'evoluzione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa. – 3.3. Il concorso esterno in associazione terroristica. – 3.4. La (in)compatibilità con la sentenza Sormani. – 3.5. Un'osservazione conclusiva di natura sistematica. – 4. Qualche considerazione a margine della sentenza. 4.1. Il terrorismo a struttura "cellulare" e l'anticipazione della soglia di punibilità. – 4.2. (segue) Le criticità derivanti dall'estensione della nozione di partecipazione. – 4.3. (segue) La (nuova) definizione giurisprudenziale di partecipazione tra esigenze di tipicità e argini alle interpretazioni espansive. – 4.4. (segue) Dal concorso esterno in associazione mafiosa al concorso esterno in associazione terroristica: un modello interpretativo unitario. – 4.5. Una lettura sistematica delle fattispecie incriminatrici in materia di terrorismo: alla ricerca di un punto di equilibrio?

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata in merito alla configurabilità del concorso esterno nei reati associativi – e in particolare in associazione terroristica – affermando che, a tal fine, è necessaria la sussistenza di un'interazione effettiva tra il sodalizio e il concorrente esterno. Ne consegue che anche il concorso esterno, al pari della partecipazione all'associazione terroristica, presuppone una relazione bilaterale tra il gruppo criminale e l'*extraneus*.

Come si vedrà nel prosieguo, l'approdo ermeneutico cui perviene la Suprema Corte si inserisce in un più ampio sforzo della giurisprudenza di legittimità volto a chiarire, in un'ottica sistematica, i confini tra la partecipazione all'associazione terroristica (art. 270-bis c.p.), il concorso esterno in associazione terroristica (artt. 110,

270-bis c.p.) e le condotte di supporto funzionali al perseguimento delle finalità di terrorismo (artt. 270-ter e ss. c.p.).

2. I fatti.

In estrema sintesi, questi i fatti che sono alla base della decisione in commento.

Con sentenza di primo grado, la Corte di Assise di Roma condannava l'imputata per concorso esterno nel reato di partecipazione all'associazione terroristica (artt. 110, 270-bis c.p.), nel quale si riteneva assorbito il reato di cui agli artt. 270-quinquies e 270-sexies c.p., e per istigazione alla commissione di delitti di terrorismo ai sensi degli artt. 414 u.c. e 270-sexies c.p., per aver diffuso materiale propagandistico dello Stato islamico e per aver inneggiato alla Jihad, al martirio e all'uso della violenza indiscriminata, con l'aggravante di aver posto in essere tali condotte mediante l'uso di strumenti informatici.

La Corte di Assise di Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado, riducendo la pena da cinque anni e tre mesi a tre anni e sei mesi di reclusione.

Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione censurando, tra l'altro, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurazione del concorso esterno in associazione terroristica. In particolare, ha contestato il contrasto tra il giudizio di responsabilità quale concorrente esterno e la contestuale esclusione della sua appartenenza operativa all'ISIS, evidenziando come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso che non aveva mai avuto contatti con membri certi dell'organizzazione terroristica.

3. La decisione della Suprema Corte.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso limitatamente alle censure concernenti la configurabilità del concorso esterno, motivando nei termini che seguono.

3.1. Il percorso argomentativo della Corte territoriale.

La Cassazione richiama preliminarmente l'iter motivazionale della Corte d'Appello, che ha ritenuto integrato il concorso esterno in associazione terroristica facendo leva su due distinti argomenti.

In primis, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato l'assenza di prove attestanti rapporti della ricorrente con i membri dell'organizzazione terroristica. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, proprio in virtù della struttura tipica delle organizzazioni terroristiche, caratterizzate da «una formula di adesione “aperta”»¹,

¹ Considerato in diritto, § 2. Si tratta di organizzazioni disponibili ad accogliere, senza necessità di un'investitura formale, la vocazione al martirio individuale o collettiva.

ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis c.p. è necessaria l'esistenza di una relazione tra partecipe e associazione. Dunque, la partecipazione richiede non solo la «volontà del soggetto di aderire» e fornire un «concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio», ma esige altresì che il gruppo criminale sia consapevole dell'adesione del soggetto².

Una volta esclusa la partecipazione dell'imputata all'associazione, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente il concorso esterno applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sormani³, secondo cui, per concorrere in un reato, è sufficiente che il contributo del partecipe si realizzi anche unilateralmente, ossia all'insaputa degli altri concorrenti. Di conseguenza, la Corte distrettuale ha concluso che la sola incidenza della condotta dell'imputata sugli obiettivi dell'associazione fosse sufficiente a configurare il concorso esterno⁴.

3.2. *L'evoluzione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa.*

La Suprema Corte si sofferma successivamente sull'evoluzione giurisprudenziale del concorso esterno nell'ambito dell'associazione mafiosa. Più nello specifico, rammenta che le Sezioni Unite hanno chiarito come la distinzione tra partecipazione e concorso esterno si fondi sulla diversa natura del legame tra il soggetto e l'organizzazione. La partecipazione richiede, infatti, che il singolo si trovi «in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio»⁵, il che implica un ruolo dinamico e funzionale del partecipe nell'attuazione del programma criminoso⁶. Il concorrente esterno, invece, pur non facendo parte della struttura associativa, fornisce un contributo «concreto, specifico, consapevole e volontario», tale da risultare causalmente rilevante «per la conservazione o il rafforzamento della capacità operativa dell'associazione ed essere diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima»⁷.

² Cass., Sez. VI, n. 40348/2018; Cass., Sez. VI, n. 5471/2021.

³ La sentenza Sormani (Cass., Sez. Un., n. 31/2001) ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro».

⁴ Considerato in diritto, § 2.

⁵ Considerato in diritto, § 3.

⁶ Considerato in diritto, § 3, laddove la Cassazione, richiamando la sentenza Mannino (Cass., Sez. Un., n. 33748/2005), scrive: «La condotta di partecipazione all'associazione mafiosa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo viene a trovarsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

⁷ Considerato in diritto, § 3. La Corte fa nuovamente riferimento ai principi elaborati dalle Sezioni Unite

Sottolinea inoltre la Corte che, secondo la propria costante giurisprudenza, l'efficienza causale del contributo del concorrente esterno deve essere valutata *ex post*, secondo «i canoni di “certezza processuale”», e non *ex ante*, «in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto»⁸.

Sul piano soggettivo, viene ribadito che l'agente deve rappresentarsi, almeno nella forma del dolo diretto, l'utilità del proprio apporto rispetto agli obiettivi dell'associazione.

Per di più, la Suprema Corte ricorda che i principi sopra richiamati sono stati recepiti anche dalla Corte costituzionale, che ha distinto la figura dell' *intraeus*, legato all'associazione da un vincolo stabile e animato dall'*affectio societatis*, cioè dalla volontà di contribuire in modo continuativo alla realizzazione degli scopi del sodalizio, dal concorrente esterno, il quale, pur non essendo inserito nella struttura criminale e privo dell'*affectio societatis*, contribuisce alla sua conservazione o al suo rafforzamento⁹.

3.3. Il concorso esterno in associazione terroristica.

La Corte di cassazione, a questo punto, risolve la questione posta dal ricorso, ovvero se sia sufficiente «ai fini della configurabilità del concorso esterno nell'associazione di cui all'art. 270-bis c.p. o, più in generale, in altro reato associativo, la mera adesione unilaterale del concorrente, che si sia manifestata in un contributo funzionale alla realizzazione delle finalità del sodalizio»¹⁰, fornendo sul punto risposta negativa.

Afferma, in particolare, che l'istituto del concorso esterno presuppone sempre una relazione bilaterale tra il sodalizio criminoso e l'*extraneus*. Secondo le parole della stessa Corte, per ritenere integrato il concorso esterno «nell'associazione, nazionale o internazionale, sia essa mafiosa, finalizzata al narcotraffico o, come nel caso di specie, al terrorismo», si devono riscontrare i seguenti elementi: «1) l'esistenza di un consorzio di persone, organizzato ed avente, a seconda del tipo di associazione, determinate finalità e modalità operative, come descritto dalla norma incriminatrice; 2) una relazione o, comunque, una interazione tra il sodalizio ed il concorrente nell'ambito della quale il sodalizio si rivolge all'*extraneus* per lo svolgimento di specifici compiti, alcuni dei quali, per le loro caratteristiche, ne richiedono l'affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati; 3) un contributo cosciente e volontario del concorrente, che espliciti una efficacia causale rispetto alle finalità tipiche dell'associazione»¹¹.

nelle sentenze Mannino (Cass., Sez. Un., n. 33748/2005) e Carnevale (Cass., Sez. Un., n. 22327/2003).

⁸ Considerato in diritto, § 3. In tal senso la Cassazione richiama Cass., Sez. I, n. 49744/2022.

⁹ Corte cost., sent. n. 48/2015.

¹⁰ Considerato in diritto, § 2.

¹¹ Considerato in diritto, § 4.

A sostegno di questa conclusione, la Cassazione richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite Mannino¹² e Carnevale¹³. In particolare, osserva come nella sentenza Mannino sia stato chiarito che la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi richiede che sussistano tutti gli elementi del fatto di reato descritto dalla norma incriminatrice e che il contributo del concorrente esterno, materiale o morale, abbia una reale efficacia causale; il principio enunciato nella sentenza Carnevale stabilisce, invece, che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, non rileva la semplice disponibilità dell'*extraneus* a offrire un apporto, ma è determinante che egli si attivi in risposta a una richiesta proveniente dall'organizzazione.

Dunque, la configurabilità del concorso esterno non può fondarsi su una mera adesione unilaterale del soggetto all'attività dell'associazione, ma richiede un'effettiva interazione con il sodalizio, secondo uno schema relazionale che confermi l'incidenza causale del contributo reso dall'*extraneus* rispetto alla realizzazione del programma criminoso¹⁴.

3.4. La (in)compatibilità con la sentenza Sormani.

Per meglio chiarire la questione oggetto di esame, la Corte nella sentenza in commento approfondisce il rapporto tra la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi e il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sormani, che ha escluso la necessità di un previo accordo o di una reciproca consapevolezza del concorso altrui tra concorrenti nel reato.

Pur riconoscendo che, nei reati monosoggettivi, il concorso può realizzarsi anche attraverso la mera adesione unilaterale all'azione criminosa altrui, la Corte sottolinea che tale impostazione non può essere "automaticamente" estesa ai reati associativi, che sono fattispecie plurisoggettive proprie¹⁵. In effetti, il principio stabilito nella sentenza Sormani – riguardante un concorso in un caso di concussione – è stato elaborato

¹² Cass., Sez. Un., n. 33748/2005.

¹³ Cass., Sez. Un., n. 22327/2003.

¹⁴ Considerato in diritto, § 4, laddove la Suprema Corte afferma: «Il contributo esterno deve, dunque, necessariamente inserirsi nel contesto di una relazione bilaterale con il sodalizio criminoso, non potendosi sanzionare a titolo di concorso eventuale delle condotte che, pur rilevanti rispetto all'attuazione del programma criminoso, si risolvono in mere manifestazioni unilaterali di condivisione delle finalità e delle modalità operative del sodalizio». E, ancora, viene sottolineato che il «contributo del concorrente esterno nel reato associativo, al pari di quello del partecipe, non ha una natura monosoggettiva in quanto la realizzazione di una condotta che abbia le caratteristiche sopra specificate non può fondarsi su una mera adesione unilaterale, ma postula una relazione bilaterale con il gruppo criminale nell'ambito della quale il contributo dell'*extraneus* va a soddisfare una specifica esigenza del sodalizio».

¹⁵ Considerato in diritto, § 5. La Cassazione evidenzia che con la sentenza Carnevale (Cass., Sez. Un., n. 22327/2003) «è stata definitivamente superata la concezione monosoggettiva della partecipazione all'associazione per delinquere, in particolare di natura mafiosa, ed affermata la natura dei reati associativi quali fattispecie plurisoggettive proprie».

esclusivamente con riferimento ai reati monosoggettivi, mentre nulla si è affermato circa la sua estensibilità al concorso esterno nei reati associativi¹⁶.

Ne deriva che, se per concorrere nei reati monosoggettivi è sufficiente un apporto estemporaneo e unilaterale del concorrente, nei reati associativi è invece imprescindibile che il contributo dell'*extraneus* si collochi in una dinamica relazionale con il gruppo criminale.

La pronuncia che si sta annotando si inserisce, quindi, nel solco della evoluzione giurisprudenziale, precisando che il principio affermato nella sentenza Sormani non può essere applicato in modo generalizzato e senza tener conto delle peculiarità strutturali dei reati associativi¹⁷.

3.5. Un'osservazione conclusiva di natura sistematica.

I giudici di legittimità concludono evidenziando che il legislatore ha operato una chiara distinzione tra le condotte di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo, sanzionate dall'art. 270-bis, co. 2, c.p., e altre condotte funzionali al perseguimento delle stesse finalità, ma non necessariamente riconducibili a un contesto associativo (artt. 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies e 270-quinquies.1 c.p.)¹⁸: si tratta di autonome fattispecie incriminatrici che puniscono attività quali l'assistenza agli associati, l'arruolamento, l'organizzazione di trasferimenti, l'addestramento e il finanziamento.

Muovendo da tale impostazione normativa, la Cassazione censura la decisione di merito, rilevando che la qualificazione delle condotte contestate alla ricorrente come concorso esterno in associazione terroristica si porrebbe «in contrasto con il principio di legalità»¹⁹. Invero, in assenza di un'effettiva interazione tra l'*extraneus* e il sodalizio, la diffusione di istruzioni sull'uso di materiale esplosivo e armi, sebbene rilevante sotto il profilo penale, non integra gli estremi del concorso esterno.

¹⁶ Considerato in diritto, § 5.

¹⁷ Considerato in diritto, § 5.

¹⁸ In attuazione di obblighi sovranazionali, il legislatore ha introdotto, tra il 2005 e il 2016, quattro (nuove) fattispecie incriminatrici: l'art. 270-quater c.p., che punisce la condotta dell'arruolatore e dell'arruolato; l'art. 270-quinquies c.p., che punisce la condotta dell'addestratore e dell'istruttore nonché quella dell'addestrato, dell'istruito e dell'autoistruito; l'art. 270-quater.1 c.p., che punisce l'organizzazione di trasferimenti; l'art. 270-quinquies.1 c.p., che punisce il finanziamento di attività terroristiche.

¹⁹ Considerato in diritto, § 6.

4. Qualche considerazione a margine della sentenza.

4.1. Il terrorismo a struttura “cellulare” e l’anticipazione della soglia di punibilità.

A partire dal 2001²⁰, l’ordinamento penale è stato progressivamente adattato alla fisionomia di un nuovo terrorismo internazionale²¹, in particolare quello di matrice jihadista, che si caratterizza per la sua struttura “a rete”²²: cellule autonome sono in grado di compiere atti violenti²³ in luoghi molto distanti tra loro. Si è assistito, così, all’emersione di una minaccia rappresentata da soggetti capaci di operare anche in totale indipendenza organizzativa, la cui pericolosità è accresciuta dalla disponibilità al martirio che li rende «assai meno motivabili dalla norma penale rispetto alla generalità dei criminali» perché «in grado di trasformare» il proprio corpo in «un’arma micidiale»²⁴. È dunque sul terreno della neutralizzazione della pericolosità di tali individui, più che su quello della deterrenza o della rieducazione, che il diritto penale è stato chiamato a intervenire. Di qui l’incriminazione di condotte meramente preparatorie²⁵, oltre che di quelle partecipative all’associazione terroristica.

In questo quadro, si sono posti problemi di non poco rilievo in ordine all’individuazione del momento a partire dal quale possa dirsi integrata la fattispecie di partecipazione a un’associazione terroristica, ai sensi dell’art. 270-bis, comma 2, c.p. Le pronunce più risalenti della giurisprudenza – forse in linea con un approccio emergenziale – tendevano ad ampliare il campo di applicazione della fattispecie in questione, anticipando sensibilmente la “soglia della partecipazione”²⁶. Difatti, era ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato in parola, il compimento di atti prodromici²⁷, come la propaganda o il finanziamento, «purché affiancati dall’adesione

²⁰ Si fa riferimento agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

²¹ Per un’analisi delle peculiarità del diritto penale in materia di criminalità terroristica di matrice islamica nell’ordinamento italiano, v. F. VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale, tra ‘diritto penale del nemico’ e legittimi bilanciamenti*, in *Studi urbinati*, 2007, pp. 336 – 338.

²² In argomento, si vedano, tra i tanti, F. FASANI, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2016, pp. 1555-1572; F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2016; F. FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 8/2015, pp. 926 - 947; A. CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2/2015, pp. 226–235; V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, Napoli, 2013; M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al «nemico»*, in *Cass. pen.*, 2/2006, pp. 694 – 735 ; G. INSOLERA, *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 895 ss.; F. VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 648 ss.

²³ Cfr. L. D’AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all’associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all’esecuzione del programma criminoso*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2017, p. 85.

²⁴ F. VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale*, cit., p. 341.

²⁵ Sul paradigma anticipatorio su cui si basano le fattispecie incriminatrici introdotte dal legislatore tra il 2005 e il 2016 v. R. BARTOLI, *Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2017, pp. 233-259.

²⁶ Cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, n. 46308/2012.

²⁷ Si riteneva che la fattispecie partecipativa fosse integrata anche in presenza di «condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla

psicologica al programma criminoso dell'associazione»²⁸. In altri termini, «per partecipare e rafforzare una siffatta associazione» bastava che il partecipe si mettesse «a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico», oppure che segnalasse ad essa «i propri progetti criminosi» affinché questa li potesse rivendicare²⁹.

4.2. (segue) Le criticità derivanti dall'estensione della nozione di partecipazione.

L'anticipazione della soglia di punibilità della partecipazione ad associazioni terroristiche, sebbene giustificata da esigenze legate alle caratteristiche del fenomeno jihadista, ha sollevato diverse criticità. Essa risultava disallineata rispetto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di associazione di tipo mafioso e creava tensioni interpretative sia in relazione alle fattispecie autonome previste dagli artt. 270 ter ss. c.p., sia rispetto alle ipotesi di concorso esterno in associazione terroristica.

In particolare, ci si interrogava anzitutto su quale fosse il discrimine tra la mera adesione psicologica al programma dell'organizzazione e l'assunzione della qualifica di partecipe: si rischiava di far ricadere nella fattispecie partecipativa anche la condotta di soggetti che, pur privi di qualsiasi contatto con la cellula madre, si limitavano a manifestare *online* la propria adesione al programma criminoso³⁰. Un'interpretazione così estensiva produceva effetti distorsivi, poiché non sembrava rispettare il principio di tipicità penale, con un conseguente indebolimento del controllo giurisdizionale sull'effettiva incidenza causale della condotta rispetto alle finalità perseguite dall'associazione³¹.

Inoltre, tale interpretazione generava sovrapposizioni con le numerose fattispecie di supporto all'azione terroristica introdotte dal legislatore: si correva il rischio, in sostanza, di svuotare di contenuto gli artt. 270-ter e ss. c.p.³². Queste figure di reato, secondo una lettura sistematica, mirano a ricomprendere quelle condotte che, pur non integrando la fattispecie di partecipazione all'associazione terroristica, contribuiscono ad accrescerne la pericolosità. È significativo, in tal senso, che esse si

predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento» (Cass., Sez. VI, n. 46308/2012; Cass., sez. I, n. 22126/2016).

²⁸ M. MICCICHÉ, *La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p.*, in *Giur. pen. web*, 4/2019, p. 4. Sul punto anche L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica*, cit., p. 82.

²⁹ Corte d'Assise I di Milano, 25 maggio 2016 (dep. 28 luglio 2016), p. 7, annotata da D. ALBANESE, [Partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo 'Stato Islamico': una pronuncia di condanna della Corte d'Assise di Milano](#), in *Dir. pen. cont.*, 21 ottobre 2016.

³⁰ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica*, cit., p. 88.

³¹ Sulla necessità di preservare un controllo giurisdizionale sulla materialità della condotta, si veda V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatazza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2014, p. 60.

³² In argomento v. A. VALSECCHI, [Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione \(accompagnati dall'adesione ideologica al programma terroristico\)](#), in questa *Rivista*, 15 marzo 2021: «Il legislatore ha appositamente introdotto a più riprese fattispecie monosoggettive, di gravità pari alla partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, rimaste, però, ad oggi sostanzialmente inapplicate».

aprono con la clausola di riserva «al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis»³³, la quale segnala l'intento del legislatore di mantenere distinte le condotte di mera agevolazione da quelle di partecipazione. La prassi giurisprudenziale sembrava non cogliere la necessità di operare una distinzione netta tra condotte meramente agevolative e condotte idonee a integrare la partecipazione, arrivando talvolta ad equiparare la piena adesione ideologica alla qualifica di partecipe, e una forma di adesione più debole alle condotte di supporto. Si trattava, però, di un'impostazione errata: anche chi si limita ad addestrare altri per la jihad può essere mosso dalla stessa adesione psicologica di chi partecipa all'organizzazione, senza che ciò implichi l'integrazione del reato di cui all'art. 270-bis c.p.³⁴. In altre parole, la condivisione ideologica è "condizione" comune a molte fattispecie, ma non è di per sé idonea a fungere da criterio dirimente.

Per di più, l'interpretazione giurisprudenziale della fattispecie di partecipazione non risultava coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di concorso esterno in associazione mafiosa. La figura del concorrente eventuale si caratterizza proprio per la sua posizione di contiguità rispetto al sodalizio: una nozione eccessivamente ampia di partecipazione finiva quindi per assorbire lo spazio applicativo del concorso esterno. La scarsa applicazione di questa fattispecie (artt. 110, 270-bis c.p.) non pareva, infatti, derivare dalla "carezza" di casi concreti, quanto piuttosto dalla «duttività, contrapposta alla tipicità» che aveva assunto la nozione giurisprudenziale di partecipazione³⁵.

4.3. (segue) La (nuova) definizione giurisprudenziale di partecipazione tra esigenze di tipicità e argini alle interpretazioni espansive.

Analoghe criticità interpretative si erano manifestate, ancor prima che in ambito terroristico, con riferimento alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. Nello specifico, si era registrata una tendenza a ricondurre nell'alveo della fattispecie partecipativa tutte le condotte, anche marginali, che si rivelassero funzionali al mantenimento della *societas sceleris*. Per ovviare a tale deriva espansiva, la giurisprudenza ha progressivamente costruito un modello di partecipazione fondato sull'inserimento stabile del soggetto nella struttura organizzativa e sull'accertamento di un ruolo dinamico e funzionalistico, ossia lo svolgimento di compiti idonei a favorire il perseguimento degli scopi associativi³⁶.

Sebbene l'associazione mafiosa presenti caratteristiche strutturali profondamente diverse da quelle tipiche delle organizzazioni terroristiche,

³³ Più precisamente, l'art. 270-ter è introdotto dalla formula «fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento»; gli artt. 270-quater e 270-quinquies contengono la clausola «al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis»; gli artt. 270-quater.1 e 270-quinquies.1 si aprono, rispettivamente, con le espressioni «fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater» e «al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater.1».

³⁴ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica*, cit., p. 94.

³⁵ *Idem*, p. 91.

³⁶ Cfr. M. MICCICHÉ, *La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p.*, cit., pp. 4-6.

l'elaborazione giurisprudenziale sviluppata in relazione al fenomeno mafioso ha offerto un utile strumento di razionalizzazione anche in ambito di associazioni terroristiche³⁷. Tale elaborazione ha, infatti, permesso di contenere la tendenza espansiva nell'applicazione della fattispecie partecipativa. Su questa linea si inserisce una pronuncia della Suprema Corte³⁸ che ha determinato un cambio di rotta: è stato chiarito che la semplice "messa a disposizione" del soggetto non è di per sé sufficiente a integrare la partecipazione, se non accompagnata da un effettivo legame con la struttura associativa. In termini più precisi, è richiesta una relazione bilaterale tra individuo e associazione: da un lato, il singolo deve manifestare la propria volontà di aderire e di dare un concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal gruppo terroristico; dall'altro, il sodalizio criminoso deve essere consapevole – anche indirettamente – della adesione e della disponibilità dell'*adepto*, potendo contare sul suo contributo. Dunque, anche se l'associazione terroristica si fonda su una formula di adesione aperta, la partecipazione non può prescindere da un «inserimento effettivo, e non meramente potenziale, del singolo nella struttura organizzata ai fini della realizzazione del programma criminale»³⁹.

4.4. (segue) *Dal concorso esterno in associazione mafiosa al concorso esterno in associazione terroristica: un modello interpretativo unitario.*

Già prima della pronuncia oggetto di commento, si riteneva possibile applicare al contesto dell'associazione terroristica gli approdi giurisprudenziali maturati in materia di concorso esterno in associazione mafiosa⁴⁰. Non a caso, la sentenza in esame ha esteso le coordinate interpretative elaborate in relazione all'art. 416-bis c.p.⁴¹ al concorso esterno in associazione terroristica, riconoscendo l'esigenza di un modello interpretativo unitario e coerente.

³⁷ Cfr. A. VALSECCHI, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione*, cit., in cui si evidenzia che l'interprete deve «continuare a fare applicazione delle statuizioni delle Sezioni unite Mannino, seppur adattate a un contesto criminale profondamente diverso da quello mafioso».

³⁸ Cass., Sez. VI, n. 14503/2018. In proposito M. RAIMONDI, [Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa a un'associazione terroristica di matrice jihadista e mera adesione ideologica](#), in *Dir. pen. cont.*, 11 ottobre 2018.

³⁹ In questi termini Cass., Sez. VI, n. 5471/2021.

⁴⁰ Si veda Cass., Sez. I, n. 1072/2007, nella quale la Suprema Corte – richiamando i principi elaborati in materia di concorso esterno in associazione mafiosa – ha ritenuto «ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo». In termini analoghi Cass., Sez. I, n. 16549/2010; Cass., sez. I, n. 7167/2016.

⁴¹ La Suprema Corte ha infatti richiamato, più volte, le sentenze Carnevale (Cass., Sez. Un., n. 22327/2003) e Mannino (Cass., Sez. Un., n. 33748/2005). Per un'analisi di tali pronunce v., tra gli altri, T. PADOVANI, *Note sul c.d. concorso esterno*, in *Arch. Pen.*, 2/2012, pp. 6 - 8.

Il principio secondo cui il concorso esterno richiede un'interazione effettiva tra il soggetto agente e l'organizzazione criminale trova conferma nella sentenza Carnevale. In essa, infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che «non è riconducibile, all'interno dello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale, la sola “contiguità compiacente” o “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore. Ciò che conta non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo, e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli»⁴². Ulteriori elementi a sostegno di tale orientamento sembrano potersi rinvenire anche nella sentenza Mannino, in cui si afferma che «il politico, concorrente esterno, viene ad interagire con i capi e i partecipi nel funzionamento dell'organizzazione criminale, che si modula in conseguenza della promessa di sostegno e di favori mediante le varie operazioni di predisposizione e allocazione di risorse umane, materiali, finanziarie e di selezione strategica degli obiettivi, più in generale di equilibrio degli assetti strutturali e di comando, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza»⁴³.

Si può ritenere, quindi, che questo sia l'argomento su cui fa perno la decisione della Corte: in assenza di un contatto – anche indiretto – tra l'individuo e il sodalizio, non è possibile affermare che quest'ultimo si moduli in conseguenza del contributo del soggetto e, quindi, che da tale apporto derivi un effettivo rafforzamento o consolidamento dell'organizzazione.

4.5. Una lettura sistematica delle fattispecie incriminatrici in materia di terrorismo: alla ricerca di un punto di equilibrio?

Il fenomeno del terrorismo internazionale si caratterizza per un'estrema “fluidità” nella struttura delle organizzazioni⁴⁴. In tale scenario, «segni linguistici» come quello di “partecipazione” rivelano un elevato grado di «vaghezza semantica»⁴⁵.

⁴² Cass., Sez. Un., n. 22327/2003.

⁴³ Cass., Sez. Un., n. 33748/2005.

⁴⁴ Sul tema v. A. VALSECCHI, *Per la prova della partecipazione all'Isis sono necessari e sufficienti contatti anche indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione*, cit.: «È proprio valorizzando le peculiarità del fenomeno terroristico di matrice islamico-jihadista che la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto associativo in discorso, l'esistenza di una struttura “rudimentale”, “fluida” e “a rete”, caratterizzata da “cellule territoriali” che operano talvolta in totale autonomia le une dalle altre, mantenendo contatti discontinui e sporadici, e che perseguono gli obiettivi di natura terroristica definiti come tali dal legislatore all'art. 270 sexies c.p.».

⁴⁵ Parla di «vaghezza semantica» del concetto di partecipazione F. VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale*, cit., p. 345.

Il legislatore, nel delineare le diverse fattispecie incriminatrici in materia di terrorismo, ha inteso costruire un sistema idoneo a prevenire e reprimere efficacemente condotte pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Su questo sfondo, la giurisprudenza ha assunto un ruolo determinante, chiamata a colmare – con prudenza e rigore – le inevitabili zone grigie del testo normativo⁴⁶.

Il concetto di partecipazione è stato interpretato in modo non sempre coerente: condotte meramente agevolative sono state fatte ricadere impropriamente nella fattispecie partecipativa; allo stesso tempo, la figura del concorrente esterno è risultata (quasi) assente nel panorama giurisprudenziale.

Negli ultimi anni, il “lavoro interpretativo” si è concentrato sulla distinzione tra partecipazione e mere condotte di agevolazione. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto lo «sforzo compiuto dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata» delle figure di reato in materia di contrasto al terrorismo⁴⁷.

La pronuncia che si sta annotando si inserisce in questo quadro evolutivo, muovendosi nella direzione di una più ampia razionalizzazione della disciplina. Da un lato, chiarisce i confini tra il concorso esterno in associazione terroristica e le condotte di supporto funzionali al perseguimento delle finalità di terrorismo, mettendo in rilievo la clausola di riserva contenuta negli artt. 270-ter ss. c.p.; dall'altro, afferma (ed esplicita) un principio probabilmente già sotteso all'istituto del concorso esterno (e all'intero impianto del reato associativo), ossia la necessità di una interazione tra il soggetto e l'associazione. Tale orientamento consente di escludere da qualsiasi dinamica associativa quelle condotte unilaterali che, pur ideologicamente orientate, risultano prive di un collegamento con l'associazione. Il requisito minimo di un'interazione si configura, così, come un elemento fondamentale per evitare derive espansive.

Alla luce della pronuncia in esame, è possibile definire con maggiore chiarezza i tratti distintivi del concorrente esterno nell'associazione terroristica (artt. 110, 270 bis c.p.): questo, pur rimanendo estraneo alla struttura organizzativa, offre all'associazione un contributo concreto, consapevole e causalmente rilevante; l'apporto in questione presuppone un'interazione del soggetto con il gruppo terroristico. Si va affermando, dunque, un metodo fondato sull'adozione, in materia di terrorismo, di criteri affini a quelli elaborati in tema di associazione mafiosa.

A parere di chi scrive, un simile approccio – che tenga sempre in considerazione le peculiarità del fenomeno terroristico – salvaguarda «l'unità dogmatica del reato associativo»⁴⁸. Solo il tempo potrà rivelare se tale assetto troverà conferma nelle future

⁴⁶ F. VIGANÒ, *Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale*, cit., p. 345: «E penso, infine, ai giudici ordinari, ai quali spetta il compito in definitiva più delicato: quello, cioè, di concretizzare la volontà legislativa nel singolo caso, riempiendo di contenuto i segni linguistici utilizzati dalla norma». Sul ruolo della giurisprudenza cfr. anche M. PELISSERO, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale*, in *Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, in *Edizione speciale QG*, settembre 2016, p. 110: «Spetta allora al magistrato che deve interpretare la norma e valutare le prove garantire il confine di legittimità del controllo penale».

⁴⁷ Corte cost., sent. n. 191/2020.

⁴⁸ In questo senso v. L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione*

pronunce giurisprudenziali e se, in concreto, le diverse fattispecie – partecipazione, concorso esterno e condotte meramente agevolative – verranno applicate in modo più “ordinato” rispetto al passato, valorizzando nel contesto dell’associazione terroristica l’istituto del concorso esterno, finora rimasto in ombra.

terroristica, cit., p. 94.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**